

AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
NEL RICORSO n. 10972/2019 REGISTRO RICORSI
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS
ORDINANZA N. 3166/2000
PROSSIMA UDIENZA PUBBLICA del 03/06/2020

1) Oggetto : avviso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso indetto dal Ministero dell'Interno con decreto 2613/500/173 del 5/11/2001 per la copertura di n. 173 posti nel profilo di vigile del fuoco riservato al personale volontario, in esecuzione della ordinanza n. 3166/2020 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Bis registro n. 10972/2019.

2) Sintesi dei motivi del ricorso RG 10972/2019 proposto da Coccu Marco contro il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ed estremi dei provvedimenti impugnati.

Come richiesto nell'ordinanza n. 3166/2000 sopra citata, di seguito in carattere corsivo una sintesi del ricorso con gli estremi dei provvedimenti impugnati.

TAR LAZIO SEDE DI ROMA

Ricorso per

Coccu Marco, nato a Sassari in data 1.5.1967, codice fiscale CCCMRC67E01I452O, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Demartis (DMRFNC62L04L093I) per delega in calce al presente atto, domicilio digitale presso il medesimo legale: PEC francesco.demartis@pec.it, fax 079237884

contro

1) Il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 97149560589, domiciliato per legge in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

2) Il Ministero dell'Interno, codice fiscale 97149560589, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per gli Affari Generali in persona del Direttore Centrale, domiciliato per legge in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato,

3) Ministero dell'Interno, codice fiscale 97149560589, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Commissione Medica, nominata con decreto dipartimentale n. 16/2019 per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, domiciliata per legge in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'avvocatura Generale dello Stato

4) Commissione Medica nominata con decreto dipartimentale n. 16/2019 per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in Roma, via Pigafetta n. 3 nella sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana spa,

e nei confronti di

5) Palmieri Alessandro, residente a Sassari, CF PLMLSN73A26I452D

6) Corneglias Fabio, residente a Sassari, CF CRNFBA71R24I452H

7) Corveddu Davide, residente a Sassari, CF CRVDDT72R021I452Q

eventuali contro-interessati perché collocati in graduatoria dopo il ricorrente,

e nei confronti

8) della predetta Commissione Medica in persona del Presidente, nominata con decreto dipartimentale n. 16/2019 per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, domiciliata in Roma, via Pigafetta n. 3 presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.,

9) del dott. Giovanni Michele De Cilla, componente e presidente della Commissione Medica sopra indicata, nel domicilio della Commissione in Roma, via Pigafetta n. 3 nella sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana spa,

eventuali controinteressati rispetto alle censure sui poteri della Commissione

per l'annullamento, previa concessione di idonei provvedimenti cautelari

-del decreto del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli Affari Generali in persona del Direttore Centrale in data 10.5.2019 comunicato in pari data, di esclusione del ricorrente dal concorso riservato al personale volontario dei Vigili del Fuoco bandito con decreto 2613/2001;

-del verbale n. 47 della Commissione Medica sopra indicata in data 16 aprile 2019, comunicato in data 10/5/2019, di giudizio definitivo degli accertamenti psicofisici nei confronti del ricorrente dal quale risulta un deficit dell'acutezza visiva (OD 05/10 - OS 05/10) in OS esiti di intervento per cataratta, pseudofachia chirurgica, trattata con IOL, DM 11.03.2008, n. 78 art. 1 c1 lettera f punto 1;

- della scheda medica del ricorrente formata dalla stessa Commissione in data 16 aprile, comunicata in data 10/5/2019, che riporta gli esiti della visita oculistica sempre in data 16 aprile 2019, ed in particolare i dati relativi al "visus naturale da lontano", come sopra riportato (OD 05/10 - OS 05/10 e gli esiti esiti di intervento per cataratta, pseudofachia chirurgica, trattata con IOL;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente dagli atti impugnati .

PREMESSO

1) Il ricorrente ha partecipato al bando di concorso indetto dal Ministero dell'Interno con decreto 2613/500/173 del 5/11/2001 per la copertura di n. 173 posti nel profilo di vigile del fuoco riservato al personale volontario;

2) detto bando prevedeva che, all'esito della compilazione della graduatoria, i vincitori dovevano sottoporsi agli accertamenti psicoattitudinali di cui al D.M. 228/93;

3) il Coccu, quale soggetto utilmente collocato in graduatoria, veniva chiamato a visita per sottoporsi agli accertamenti predetti;

3) a seguito della visita, con provvedimento 5/11/2002 il Ministero escludeva il Coccu dal concorso per un deficit della funzione visiva all'occhio destro (4/10) e per la presenza di una lente artificiale all'occhio sinistro;

4) con ricorso al Tar Lazio RG N. 286/2003 il Coccu ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso; il ricorrente ha censurato l'accertamento della Commissione Medica che lo escludeva per un deficit della funzione visiva all'occhio destro (4/10) e per la presenza di una lente artificiale all'occhio sinistro (8/10);

5) il Tar Lazio sezione Ibis con ordinanza n° 361/2003 ha disposto il rinnovo della visita medica a cura di Commissione Medica "in composizione diversa da quella che ha espresso il primo ed impugnato giudizio"; il Ministero ha quindi convocato il Coccu per la nuova visita per la data del 11.07.03;

6) la Commissione Medica ha ritenuto per la seconda volta il Coccu inidoneo al servizio con verbale n. 97 in data 11/7/2003, dal quale risultava un visus dell'occhio sinistro di 10/10 e dell'occhio destro di 6/10; tale esito è stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti lamentando il vizio della composizione della Commissione ed un difetto di istruttoria;

7) il Tar Lazio, con ordinanza n. 3767/2017, ha richiesto alla Amministrazione dei chiarimenti in ordine ai profili evidenziati nei citati motivi aggiunti (composizione dell'organo

deputato al giudizio di revisione, osservazioni del dr. Pinna medico di fiducia della parte espresse a verbale);

8) con atto in data 3 maggio 2017 il Ministero dell'Interno, ha affermato che la terzietà della Commissione fosse stata garantita dal cambio di due componenti, fermo il Presidente, non potendo invece ricostruire le ragioni della mancata risposta alle osservazioni del medico di fiducia del Coccu;

10) il Tar Lazio sezione prima bis, con sentenza n. 10/2018 resa nel predetto procedimento RG 286/2003 depositata in data 2/1/2018, non impugnata, ha annullato gli atti impugnati e cioè gli atti con i quali il Coccu era stato escluso dal concorso; il Giudice ha accolto il ricorso in ragione della assenza di terzietà nell'ultima commissione di esame;

11) in esecuzione della predetta sentenza il Ministero dell'Interno, con decreto in data 3 aprile 2019, comunicato in pari data, ha riammesso il Coccu a pieno titolo alla procedura concorsuale sopra indicata bandita con decreto 2613/2001 ed ha convocato il Coccu per la data del 15 aprile 2019 per sostenere le visite mediche per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica;

12) in data 10 maggio 2019, a seguito di accesso agli atti, il Coccu ha ricevuto gli atti oggi impugnati (provvedimento di esclusione, verbale della Commissione e scheda medica);

13) si riassumono di seguito gli accertamenti sulla acuità visiva del Coccu:

a) l'acuità visiva del Coccu è stata valutata da tre distinte Commissioni Mediche, tutte nominate dal Ministero dell'Interno;

b) la prima Commissione nominata nel 2001 per il concorso, dopo la visita, ha richiesto al Coccu la presentazione della documentazione medica relativa all'intervento per la sostituzione del cristallino; in tale occasione il Coccu ha consegnato alla Commissione la documentazione relativa all'intervento cui si era sottoposto nel luglio 2002 presso la ASL di Roma e dalla quale risultava il visus di 10/10 ad entrambi gli occhi;

c) nonostante tale documentazione la Commissione Medica ha espresso un giudizio di inidoneità riscontrando, oltre al problema alla cataratta, la seguente acuità visiva : 04/10 all'occhio destro e 8/10 all'occhio sinistro;

d) la seconda Commissione, richiesta dal Tar Lazio a seguito della proposizione del ricorso, ha superato il problema dell'intervento al cristallino, ma ha accertato un visus all'occhio sinistro di 10/10 (contro gli 8/10 della prima Commissione) ed un visus all'occhio destro di 6/10 (contro i 4/10 della prima Commissione); secondo la normativa più restrittiva allora vigente (DM

228/92), era necessario tuttavia un totale di 16/10 per i due occhi ma con un minimo di 7/10 ad ogni occhio;

e) il Coccu ha censurato il vizio nella composizione della seconda Commissione evidenziato che, secondo le osservazioni allegate al verbale della visita oculistica dal medico di fiducia presente dott. Pinna, il Coccu aveva letto la maggioranza degli ottotipi (i simboli utilizzati per la misura della acuità visiva, esattamente 5 lettere su 9, e quindi la riga dei 7/10 doveva considerarsi letta secondo i dettami della scienza medica -specialistica, ed aggiungiamo noi, secondo la normativa europea vigente);

f) nell'aprile 2017 il Coccu ha eseguito la visita di rinnovo della patente; il Coccu possiede da oltre venti anni la patente categoria CQC, speciale abilitazione prevista per il trasporto per conto terzi con veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate, che si tratti di merci o di persone; per tale patente è necessario, in almeno un occhio , un visus naturale di 8/10 (quantificato al contrario in 5/10 secondo gli atti oggi impugnati); tale patente speciale deve essere rinnovata ogni 5 anni; ed è stata sempre stata rinnovata senza l'obbligo di lenti; quindi da circa venti anni il Coccu ottiene, da parte di una struttura pubblica l'abilitazione a guidare pullmann, ambulanze, camion di qualsiasi genere, senza l'obbligo di lenti; secondo gli atti impugnati al contrario la locale ASL starebbe autorizzando alla guida senza lenti un soggetto del tutto privo dei requisiti;

g) prima di recarsi alla visita medica cui è stato recentemente convocato per la data del 15.4.2019, il Coccu ha eseguito una completa visita medica presso la locale Unità Sanitaria Locale, inclusa la visita oculistica nella quale è stato confermato il visus ad entrambi gli occhi di 10/10; pochi giorni dopo la visita oggi contestata il medico della struttura sanitaria sassarese ha confermato l'acuità visiva e l'assenza di interventi sull'occhio successivamente all'intervento sul cristallino retro citato del luglio 2002;

h) all'atto della terza visita oculistica, oggi contestata, il ricorrente ha consegnato, meglio ha tentato di consegnare, tale documentazione relativa alla visita oculistica dell'aprile 2019; documentazione che è stata restituita dalla Commissione al Coccu che quindi non l'ha acquisita.

§§§

Ciò premesso gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione di legge, dei termini minimi di convocazione per la visita fissati dall'art. 6 dpr 487/1994; eccesso di potere per mancata concessione di un termine minimo.

Il Coccu è stato convocato per la visita medica per la data del 15/4/2019 con comunicazione via PEC allo scrivente legale in data 3/4/2019.

Tale comunicazione è inefficace; doveva essere inviata al Coccu, rappresentando lo scrivente il ricorrente unicamente nel procedimento davanti al Tar Lazio 286/2002 retro citato; in ogni caso tale comunicazione non rispetta i termini minimi per le convocazioni dei concorrenti per le prove attitudinali desumibili dall'art. 6 del d.p.r. n. 487/1994 che non prevede termini inferiori ai 15 giorni e comunque un idoneo termine minimo (data l'inefficacia della comunicazione inviata al legale).

Il mancato rispetto dei termini determina l'illegittimità degli atti successivi oggi impugnati anche per illegittimità derivata.

§§§

2) Incompetenza, carenza di potere in capo alla Commissione Medica ed allo specialista che ha eseguito la visita oculistica.

Come anticipato il ricorrente ha partecipato al bando per l'assunzione di volontari nel corpo dei Vigili del Fuoco bandito con DM n. 2613/2001.

Dal verbale n. 47 della Commissione oggi impugnato, risulta che la stessa è stata incaricata di accertare il possesso dei requisiti nei confronti:

-dei candidati collocati in graduatoria nel concorso a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco e nel concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del Fuoco.

In conclusione, almeno a leggere il verbale (il ricorrente non è in possesso del decreto di nomina) la Commissione Medica nessun potere aveva di esaminare il Coccu, essendo stata nominata per l'esame dei candidati relativi a procedure concorsuali differenti da quella cui il Coccu ha partecipato

Inoltre nessun membro della Commissione Medica nominata ha provveduto ad eseguire la visita oculistica

Ovvio che la carenza di potere in capo agli esaminatori determini l'illegittimità degli atti successivi oggi impugnati anche per illegittimità derivata.

§§§

3) Violazione di legge (del bando di concorso bandito per il Coccu nella parte in cui stabilisce i requisiti psicofisici, della normativa vigente sui requisiti psicofisici dei candidati nella parte in cui fissa i requisiti di acuità visiva (DM 11.03.2008, n. 78 art. 1 c1 lettera f punto 1); della

normativa europea relativa ai dispositivi per il controllo della acuità visiva ed alla modalità della visita; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria; difetto di motivazione, motivazione insufficiente.

Il giudizio sulla acuità visiva del Coccu espresso dalla Commissione Medica (e confermato con l'esclusione) negli atti oggi impugnati è del tutto errato possedendo il ricorrente i requisiti di acuità visiva richiesti dalla normativa.

Per meglio comprendere le censure di seguito esposte è necessaria una ulteriore premessa :

- a) in ordine alle caratteristiche dell'accertamento sulla acuità visiva;
- b) sulla normativa che regola le modalità di accertamento della acuità visiva;
- c) sulle modalità con le quali si è svolta l'accertamento.

.....

Abbiamo infine rappresentato che, proprio per la complessità dell'esame ed il fatto che lo stesso può essere influenzato da numerosi fattori soggettivi, la normativa internazionale li ha normati in maniera rigida, imponendo le caratteristiche degli strumenti utilizzate, i requisiti per la loro messa a norma, le condizioni ambientali, le metodologie della misurazione.

Abbiamo già dei palesi sintomi della violazione di detti standard da parte del Ministero in tutte le visite eseguite e cioè:

a) la seconda Commissione Medica, come chiarito, non ha preso atto della regola sulla maggioranza delle lettere riconosciute;

b) nella visita oggetto del presente ricorso, vi è stata totale indifferenza alle condizioni di luce ambientale;

c) nella visita oggetto del presente ricorso, non si può certo parlare di un comportamento oggettivo, o comunque neutro o semplicemente tecnico, quale doveva essere, da parte dell'esaminatore.

Aggiungiamo, sempre sul piano dei chiari sintomi dell'eccesso di potere, cioè del fatto che l'esame non abbia seguito gli standard necessari (in tutte le tre visite disposte dal Ministero convenuto) , gli standard imposti dalla legge, necessari lo ripetiamo proprio in ragione delle notevoli variabili da cui la stessa dipende, che:

a) le prime due commissioni hanno fornito giudizi del tutto differenti sulla acuità visiva; due decimi di differenza per ogni occhio, dalla prima alla seconda visita;

b) nella terza visita, oggetto del presente ricorso, a fronte di un giudizio della commissione precedente, pari a 10/10 (identico a quello degli organi esterni), la commissione attribuisce un giudizio esattamente dimezzato (5/10); e che, come detto, per la speciale patente posseduta dal Coccu, sono richiesti almeno 8/10 di visus naturale ad un occhio.

Ignora questa difesa se e come la Commissione abbia rispettato gli altri parametri imposti dalla normativa nazionale ed internazionale relativamente, fra l'altro :

a) alle caratteristiche dell'ottotipo utilizzato; e per ottotipo si intende sia le caratteristiche della tabella che delle singole lettere utilizzate; il dispositivo per esempio deve indicare i dati del fabbricante, nome modello numero di serie, la indicazione della conformità alla normativa ISO citata, ISO 10938; deve essere inoltre accompagnato dalle istruzioni per l'utilizzo e per verificare che siano utilizzate le limitazioni relative alla illuminazione;

b) alle condizioni di illuminazione; la normativa impone come detto che la luminanza, nell'aria immediatamente vicina agli ottotipi, sia compresa nell'intervallo tra 80cd/mq e 320cd/2mq;

c) alle altre condizioni imposte per la verifica della acuità visiva.

Tali condizioni sono imposte, come detto, dalla normativa norme UNI EN ISO 10938 dell'aprile 2017 per i dispositivi; e dalle norme UNI EN ISO 8596 del maggio 2018 che regola la gamma degli ottotipi e descrive un metodo per la misurazione della acuità visiva.

Con riserva di proporre motivi aggiunti (alla luce dei dovuti chiarimenti da parte della amministrazione sul punto), si contesta fin d'ora la violazione delle citate normative UNI .

Sul contrasto del giudizio contestato con quello espresso dalle precedenti commissioni e con quello espresso dagli organismi pubblici anche in prossimità della visita.

Il giudizio oggi contestato (da parte della Commissione Medica, prima ancora da parte della specialista che ha visitato il Coccu, e quindi il giudizio finale di esclusione oggi impugnato) è del tutto in contrasto, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere :

a) con i giudizi delle precedenti commissioni mediche, nominate dallo stesso Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco;

b) con i ripetuti giudizi espressi sul visus del Coccu dai medici delle strutture pubbliche; rispettivamente nel 2002, 2005, 2017, 2019 due certificati una settimana prima ed una settimana dopo la visita; con la precisazione che l'ultima visita oculistica per la patente che risale al 2017, è stata preceduta da visite cadenzate ogni cinque anni da circa trent'anni delle quali il Coccu, al momento non ha documentazione.

.....

Tale certificazioni provenienti dalle strutture pubbliche dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, come il giudizio espresso dall'ultima commissione, ma anche quello espresso dalle precedenti due (che già si erano contraddette tra di loro) sia viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei fatti, violazione delle regole tecniche disposte dalla normativa nazionale e dalla buona prassi medica per una corretta valutazione della acuità visiva.

In sintesi quindi violazione di legge (del bando di concorso e del regolamento sui requisiti psicofisici nella parte in cui prevedono i minimi per la acuità visiva rispettati dal Coccu sia rispetto alla precedente normativa (regolamento del 2003) che rispetto alla vigente normativa, regolamento del 2008); in ogni caso eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento dei fatti mancata valutazione dei fatti, violazione delle regole dettate dalla scienza medica per la valutazione della acuità visiva.

Infine difetto di motivazione dovendo la p.a. nel caso di specie motivare la differenza tra il proprio giudizio e quello opposto delle strutture pubbliche.

Detta motivazione era dovuta in ragione:

a) della documentazione consegnata dal Coccu agli esaminatori (certificato dell'aprile 2019) e non presa in consegna, con difetto di istruttoria nel caso la stessa non sia stata neppure esaminata;

b) dei precedenti esami, delle precedenti e differenti valutazioni, da parte delle precedenti commissioni.

Con la precisazione che saremmo di fronte ad una illegittimità derivata del provvedimento finale di esclusione rispetto al giudizio della Commissione laddove quest'ultimo

non possa essere considerato un mero atto interno al procedimento o comunque tale ma vincolante per l'amministrazione e quindi, nella sostanza, provvedimento definitivo.

.....

4) Sulla presenza del cristallino.

Due parole, per mero tuziorismo, sul richiamo nel provvedimento di esclusione al precedente intervento al cristallino subito dal Coccu in data antecedente alla prima esclusione.

A seguito del ricorso, il Tar ha nominato una nuova commissione che ha escluso la violazione della normativa sui requisiti psicofisici ritenendo tale intervento compatibile; in ogni caso il Tar ha accolto il ricorso ed annullati gli atti impugnati e quindi sull'illegittimità dell'esclusione per tale motivo è caduto il giudicato, con conseguente nullità del provvedimento di esclusione oggi impugnato laddove letto nel senso che la precedente operazione al cristallino fosse incompatibile con i requisiti psico fisici (così non è a leggere il provvedimento di esclusione che richiama unicamente la norma sull'acuita visiva).

In mero subordine, come opposto nel precedente ricorso, letti in tale senso gli atti impugnati, l'esclusione ed il giudizio della Commissione Medica sono illegittimi per violazione della normativa concorsuale e di quella relativa ai requisiti psicofisici per la partecipazione al concorso, poichè detta normativa deve essere letta nel senso che eventuali interventi possono essere causa di esclusione solo nei casi in cui dall'intervento derivi una qualche menomazione all'organo, il che non è pacificamente nel caso di specie.

§§§

Istanza cautelare.

Sul fumus si richiama quanto esposto.

....

Si chiede quindi che il Giudice in via cautelare voglia disporre una verifica della acuità visiva del ricorrente con l'osservanza della normativa vigente fissata dalla sopra citate norme UNI o qualsiasi altro provvedimento atto a disporre una nuova visita oculistica da parte di un organo terzo.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo che il Tar adito voglia, previa concessione di idonea misura cautelare:

-in via istruttoria disporre una verifica sulla acuità visiva del ricorrente;

-annullare i provvedimenti impugnati con conseguente riammissione del Coccu al concorso;

-vinte le spese del presente giudizio.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente procedura, in quanto relativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro, è esente da contributo.

Sassari 8/7/2019

Avv. Francesco Demartis

§§§

3) L'ordinanza di integrazione del contraddittorio.

Con Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 13855/2019 il Tar adito ha disposto una verifica per accertare "l'esistenza, o meno, di un "deficit dell'acutezza visiva (OD 05/10 - OS 05/10) e in OS esiti di intervento per cataratta, pseudofachia chirurgica, trattata con IOL - DM 11.03.2008, n. 78 art. 1, c.1, lettera f, punto 1" e stabilire se il ricorrente sia idoneo all'arruolamento".

Vista la relazione di verifica, depositata in data 23.1.2020, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 13855/2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare l'esistenza, o meno, di "deficit dell'acutezza visiva" per cui è prevista la non idoneità, concludendo che il ricorrente è idoneo al proseguimento della procedura concorsuale, il Tar adito ha ravvisato la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, dell'avviso contenente - nel rispetto delle esigenze della privacy - l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura seguente dicitura: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".

§§§

4) Allegati al presente avviso di integrazione del contraddittorio.

Si allegano al presente atto, oltre all'originale della ordinanza n. 3166/2000 sopra indicata, i seguenti documenti depositati in causa, con la precisazione che secondo l'ordinanza

di integrazione del contraddittorio sopra indicata l'integrazione va disposta nei confronti di "tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso" :

All. 1) avviso di pubblicazione delle rettifiche della graduatoria del concorso oggetto di causa estratto dalla Gazzetta Ufficiale (GU 41 del 24/5/2005);

All. 2) DM 8126/173, richiamato nell'avviso di pubblicazione citato;

All. 3) il DM 3087/173 pure richiamato nell'avviso citato.

§§§

"La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 11/3/2020, n. 3166, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati".

Sassari 16/03/2020

Avv. Francesco Demartis